

## STATUTO

### Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "Farmacie Comunali Pisa S.p.A.", in forma abbreviata "FCP S.p.A."

### Articolo 2 - Sede

1. La sede legale della società è nel comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. La Società può trasferire la sede legale nell'ambito del comune di Pisa, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali e depositi, con le modalità previste dal presente Statuto.

### Articolo 3 - Durata


1. La durata della società è fissata in 20 anni, fino al 21 aprile 2023.

### Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto:
  - la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Pisa, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medicochirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
  - la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
  - l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
  - la gestione di servizi di carattere sociosanitario complementari alle attività sopra elencate.
2. Nel rispetto della legge e del presente Statuto la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, strumentali ed utili al conseguimento dello scopo sociale. La Società non può svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria; la società non può acquisire o detenere partecipazioni in altre società.
3. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può promuovere il miglioramento del servizio di erogazione del farmaco anche attraverso:
  - a) la localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune di Pisa nelle aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;
  - b) la partecipazione ad iniziative a carattere socioeducativo volte ad un miglior uso del farmaco da parte del consumatore;
  - c) l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e di tutti i prodotti che

*Pres. Pisci*

*[Signature]*





necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura.

4. Lo scopo sociale è perseguito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.

#### **Articolo 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale della Società è di € 120.000,00, ed è diviso in n. 2.400 azioni ordinarie del valore nominale di € 50,00 ciascuna.

2. Ai sensi dell'art. 2342 del Codice Civile il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, mediante conferimenti in natura, in crediti e/o mediante conferimenti in denaro.

3. In caso di aumento di capitale sociale a pagamento è riservato diritto di opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile e ciò salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

4. In caso di aumento di capitale con opzione, il termine per l'esercizio del medesimo, non deve essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito avviso.

5. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

6. Nel caso di conferimenti in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dall'Amministratore Unico.

#### **Articolo 6 - Soci**

1. La partecipazione alla società è incompatibile con qualsiasi altra attività esplicita nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

2. I soci hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministratore Unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui al comma precedente. In tal caso, la causa sopravvenuta deve essere rimossa entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, altrimenti la società provvederà al rimborso delle azioni contro pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile.

3. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

4. Il domicilio dei soci nei rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei soci.

5. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.

6. L'Amministratore Unico vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione nel Libro dei soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla Società fin quando l'Amministratore Unico non abbia accertato con propria deliberazione tale osservanza.

#### **Articolo 7 - Azioni**

1. Le azioni possono essere solo ordinarie; esse sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge e nel rispetto del presente Statuto, previa comunicazione all'Amministratore Unico.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in assemblea.

*Aut. Rev.*  
*BB*



3. Ai fini di quanto previsto dal presente Statuto, per "soci farmacisti" si intendono i soci che sono dipendenti farmacisti della società.

4. Il trasferimento, per atto tra vivi, della proprietà o di altro diritto reale delle azioni di cui sono titolari i soci farmacisti può avvenire solo in favore del Comune di Pisa contro pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il socio farmacista comunica l'intenzione di cedere le proprie azioni all'Amministratore Unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al Comune di Pisa con le stesse modalità. Il Comune di Pisa, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della notizia, comunica all'offerente e all'Amministratore Unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni offerte in vendita.

5. Qualora cessi, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro dipendente fra il socio farmacista e la società, entro i sessanta giorni successivi il socio, o gli eredi cui le azioni siano pervenute in forza della successione, avvia necessariamente la procedura prevista dal comma precedente per il trasferimento delle azioni al Comune di Pisa; decorso tale termine senza che la procedura sia stata avviata o nel caso in cui il Comune di Pisa non intenda acquisire le azioni, la società provvede al rimborso delle azioni al socio contro pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, le proprie azioni deve offrirle in prelazione al Comune di Pisa; si applicano le procedure previste al quarto comma.

7. L'alienazione, a qualsiasi titolo, di azioni a non soci è inoltre subordinata al gradimento del Comune di Pisa che deve esprimerlo entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del cedente, del nominativo del promissario acquirente.

Il gradimento non espresso entro il suddetto termine si intende accordato. Il mancato gradimento deve essere motivato in relazione all'interesse sociale e alle esigenze del servizio farmaceutico del Comune di Pisa. In difetto del gradimento del Comune di Pisa gli atti di cessione delle azioni non hanno effetto nei confronti della società. Il presente comma si applica anche ai casi in cui il trasferimento di azioni interviene a favore di società controllate e/o collegate dai/ai soci.

8. I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo non hanno effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti devono essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento.

9. L'Amministratore Unico vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al Libro dei soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla Società fin quando l'Amministratore Unico non abbia accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.

10. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

#### Articolo 8 - Obbligazioni

1. La Società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.



Aut. / univ.  
Bu

Aut. Pisa

[Handwritten mark]



### Articolo 9 - Finanziamento dei soci

1. I soci possono effettuare finanziamenti alla Società nei limiti e nelle forme di legge.

### Articolo 10 - Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice Civile.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è competente a deliberare sulle materie rispettivamente riservate dalla legge.

3. Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Amministratore Unico, delibera inoltre sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso Amministratore Unico, ferma in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Pisa, istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali e depositi;
- b) approvazione del piano industriale e dei suoi aggiornamenti;
- c) assunzione di nuove attività o servizi;
- d) compimento di operazioni di finanziamento passivo e/o di operazioni in strumenti finanziari derivati;
- e) prestazione di garanzie;
- f) acquisti, alienazioni e permuta immobiliari;
- g) locazioni passive di immobili;
- h) assunzione di obbligazioni contrattuali di importo superiore a un milione di Euro;
- i) espletamento di procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio per l'approvazione del relativo bilancio.

5. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dall'Amministratore Unico mediante avviso trasmesso ai soci almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare è trasmesso ai soci, presso il domicilio risultante dal Libro dei soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r.. Il luogo dell'adunanza può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio del Comune di Pisa.

6. Nell'avviso di convocazione può essere prevista un'eventuale seconda convocazione in data compresa tra il secondo ed il trentesimo giorno successivo, restando immutato l'ordine del giorno.

7. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea andata deserta in prima convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

8. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa l'Amministratore Unico la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

9. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che figurino iscritti nel Libro dei soci. Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare da altra persona all'uopo munita di delega scritta, conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge.

10. Spetta all'Amministratore Unico constatare la regolarità delle singole deleghe conferite dai soci ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

*Aut. Pisa*

*M*



11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico oppure, in caso di sua assenza o rinuncia motivata, l'Assemblea designa il Presidente tra i soci presenti. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

12. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, convocata in via ordinaria o in via straordinaria, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

13. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio, alla cui designazione provvede in tal caso il Presidente. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

14. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

#### Articolo 11 - Amministrazione

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei soci.

2. L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salve le competenze riservate all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

3. L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n.444.

4. In relazione alla carica di Amministratore Unico operano le clausole di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità e decadenza previste dalla legge; l'Amministratore Unico deve altresì possedere i requisiti previsti ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'Amministratore Unico nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.


5-bis. L'assemblea dei soci può revocare l'Amministratore Unico in caso di sua impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione.

5-ter. L'Amministratore Unico conforma la propria attività al perseguimento degli obiettivi specifici stabiliti ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

6. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro tenuto a norma di legge e conservato presso la società.

7. L'Amministratore Unico riferisce almeno semestralmente, entro il 31 luglio di ciascun anno, all'Assemblea dei soci ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. A tale scopo l'Amministratore Unico presenta un rapporto semestrale costituito da:

a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;



*Aut. P. 1.*

*M.*

*Aut. P. 1.*

*M.*



b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo. Ove l'andamento della gestione sia tale da far prefigurare la formazione di una perdita d'esercizio, o comunque scostamenti peggiorativi rispetto alle previsioni del Piano industriale, la relazione dell'Amministratore Unico indica le misure già adottate e/o che lo stesso intende adottare per scongiurare la tendenza negativa.

8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'Amministratore Unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

#### **Articolo 12 - Discipline interne**

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività gestionale, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:

a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 133 e della legge 6 novembre 2012 n. 190.

#### **Articolo 13 - Firma e rappresentanza legale**

1. La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita all'Amministratore Unico.

#### **Articolo 14 - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci. I sindaci devono essere in possesso requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

2. L'Assemblea dei soci nomina il Presidente del Collegio.

3. I sindaci durano in carica per tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Essi sono rieleggibili una sola volta. In tema di proroga si applica il decretollegge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

4. L'Assemblea dei soci, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla partecipazione al capitale di enti pubblici, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. Per la disciplina relativa al Collegio Sindacale si fa rinvio all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

#### **Articolo 14-bis - Revisione legale dei conti**

*Aut. Rev.*





1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore iscritto nel Registro dei revisori legali o da una società di revisione, nominati dall'assemblea, che ne stabilisce il compenso.

#### **Articolo 15 - Bilancio e utili**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
3. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.
- 3-bis. Al bilancio è allegata la relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico; essa include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
4. Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione sulla revisione legale dei conti, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea prevista per l'approvazione.
5. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così ripartiti:
  - il 5% a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - il residuo è assegnato ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.
6. Il pagamento dei dividendi è effettuato entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera con cui ne è approvata la distribuzione.

#### **Articolo 16 - Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

#### **Articolo 17 - Controversie e foro competente**

1. Per tutte le controversie comunque connesse all'attività societaria, che dovessero insorgere, è competente il foro di Pisa.
2. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Articolo 18 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 17 e le altre norme di legge in materia.



*Aut. Pavia*

*Aut. Pavia*

*[Signature]*